

**Allegato " B " al n. 120.667 di rep. e al n. 26.556 di racc.**

## **STATUTO**

### **TITOLO I**

#### **DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA**

##### **Art. 1 (Denominazione e sede)**

E' costituita la Società Cooperativa denominata

“SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CANALETE PER UN COMMERCIO EQUO E SOLIDALE” in sigla “COOPERATIVA SOCIALE CANALETE”, d'ora in poi indicata come “Cooperativa”.

La Cooperativa ha sede in Valdagno (VI).

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'organo amministrativo, succursali, agenzie e rappresentanze, unità locali o operative comunque denominate su tutto il territorio nazionale, ovvero trasferire la sede legale nell'ambito del Comune sopra indicato; spetta invece all'Assemblea dei soci decidere l'istituzione o soppressione di sedi secondarie o il trasferimento della sede legale in Comune diverso da quello sopra indicato.

##### **Art. 2 (Durata)**

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2060 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea secondo le modalità previste dalla legge. In questo caso è fatto salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

### **TITOLO II**

#### **FINALITA' – SCOPO – OGGETTO**

##### **Art. 3 (Finalità)**

La cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità, senza scopo di lucro.

Lo scopo che i soci della cooperativa intendono realizzare è di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed alla integrazione sociale dei cittadini, ispirandosi ai principi di solidarietà e mutualità e proponendosi la gestione in forma associata dei servizi di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, art. 1 lettera a), con particolare riferimento ai servizi educativi e servizi culturali di interesse sociale con finalità educativa, in quanto compatibili con la natura di cooperativa sociale.

La cooperativa, mediante la solidale partecipazione dei soci e dei suoi portatori di interesse, realizza le attività previste dall'oggetto sociale in funzione e nel rispetto degli obiettivi della L. 381/91 e del presente statuto. I soci della cooperativa intendono realizzare il contenuto privilegiato dello scopo generale della comunità alla promozione umana, anche con riferimento alle finalità di interesse generale civiche, solidaristiche di utilità sociale previste dalla normativa sull'Impresa sociale di cui al D Lgs 112/17 e simili, attraverso la promozione, la gestione e/o il sostegno di processi e servizi educativi, nonché la promozione e la diffusione di modelli di economia solidale, favorendo l'effettiva affermazione dei diritti universali della persona, con specifica attenzione all'affermazione dei diritti economici e sociali. In questa prospettiva particolare attenzione sarà rivolta alle categorie sociali più deboli e i loro diritti umani, sociali, economici.

La cooperativa potrà inoltre operare a favore dell'inserimento lavorativo e integrazione sociale di persone deboli, lavoratori svantaggiati, altri soggetti socialmente ed economicamente deboli. La cooperativa potrà svolgere anche le attività previste dalla L. 381/91, art. 1 lett. b), secondo le modalità previste dalla normativa in materia, che in quanto funzionalmente collegate ai servizi di cui al comma precedente consentono l'integrazione sociale e lavorativa di persone svantaggiate attraverso il loro inserimento nel mondo del lavoro Tali attività saranno gestite in coordinamento tra di loro,

e svolte in quanto necessarie o opportune all'efficace raggiungimento delle finalità della cooperativa.

Lo scopo mutualistico che i soci intendono perseguire attraverso la gestione della società è di fruire delle attività formative ed educative della cooperativa nel campo del consumo critico, della solidarietà sociale, della pace, della nonviolenza, così come di beneficiare di una distribuzione commerciale ispirata ai valori sociali del commercio equo e solidale alle migliori condizioni possibili sul mercato, nonché di contribuire a diffondere la cultura di un commercio responsabile e consapevole ispirato ai valori sociali del commercio equo e solidale, basato sulla continuità della relazione commerciale, sul rispetto e valorizzazione della biodiversità e sul pagamento di prezzi equi dei prodotti provenienti dal Sud Globale, prevenendo in tal modo lo sfruttamento lavorativo e commerciale dei produttori di aree svantaggiate del mondo, e valorizzando il rispetto dell'equilibrio ambientale e naturale delle risorse.

Lo scopo mutualistico della cooperativa è anche quello di ottenere continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci cooperatori che prestano la propria attività lavorativa a favore della società, chiamati soci lavoratori.

La cooperativa intende infine perseguire i seguenti scopi:

- assolvere la funzione sociale di un consumo critico e consapevole di soci e non soci, fornendo loro - attraverso la gestione mutualistica dell'impresa - servizi e beni di qualità alle migliori condizioni possibili, orientando i consumatori all'acquisto di prodotti qualitativamente ed economicamente preferibili, privilegiando i prodotti della filiera del commercio equo;
- sviluppare lo spirito solidale e democratico dei soci, delle loro famiglie e della collettività, anche tramite l'organizzazione di attività di carattere sociale, assistenziale, formativo, educativo e culturale con gli scopi educativi sopra evidenziati.

I soci in particolare ritengono che la promozione umana della comunità locale e universale possa essere perseguita attraverso una attenta e costante azione educativa verso il consumo responsabile, da realizzare anche attraverso la promozione di scambi economici equi e improntati alla solidarietà. Infatti attraverso un consumo sobrio, attento alla qualità dei prodotti e al loro impatto sull'ambiente, consapevole delle dinamiche di sfruttamento umano che la produzione spesso implica, è possibile influenzare il modo di produzione delle imprese in maniera da soddisfare i bisogni veri della persona, preservare l'ambiente, le relazioni sociali equilibrate e il futuro della generazione presente e di quelle che verranno.

In questa prospettiva la Cooperativa si attiverà nei confronti dei soci e dei terzi, nonché della collettività, per favorire modelli di economia sociale e solidale attraverso lo svolgimento di servizi educativi ai sensi della L. 381/91 comma 1 lett. a), promuovendo un consumo consapevole, responsabile e sostenibile, sensibilizzando soci e terzi in quanto consumatori nelle realtà sociali ed economiche dei produttori e nelle loro sorti, incentivando altresì il consumo di prodotti equi e solidali e biologici o di quelli comunque realizzati con la cura per la preservazione dell'ambiente e per le generazioni future, nonché il consumo dei prodotti dell'economia sociale. In particolare la cooperativa opererà sviluppando il più possibile forme di scambio economico che abbiano per oggetto l'accesso al mercato di quei soggetti più deboli che trovano maggiore ostacolo nell'affermazione dei propri diritti a causa delle condizioni economiche e/o geografiche e/o sociali e opererà per facilitarne l'accesso al mercato. A tal fine la Cooperativa si ispira e adegua la sua azione ai principi contenuti nella Carta dei Criteri del Commercio Equo e Solidale e alla normativa in materia.

La Cooperativa punta a fornire per ogni prodotto ampia informazione circa il prodotto-

re, le condizioni di produzione e commercializzazione anche attraverso incontri diretti tra i produttori e consumatori ed ogni altra utile attività di tipo educativo e culturale a particolare valenza sociale ed educativa.

La Cooperativa intende avviare rapporti con gruppi di produttori autogestiti, non seguendo logiche di tipo assistenziale, ma volendo costruire rapporti paritari, tra uguali, che escludano il più possibile qualsiasi forma di intermediazione e di dipendenza, coniugando la crescita economica con la giustizia sociale e la sostenibilità.

La Cooperativa vuole promuovere, anche in collaborazione con altri gruppi ed enti, una cultura della mondialità, della pace e della non violenza, volta alla responsabilizzazione politica d'ogni individuo. La cooperativa si propone di sviluppare lo spirito di solidarietà e la partecipazione democratica dei soci alla vita associativa e assicurare un'adeguata informazione sull'attività sociale; si propone anche di approfondire e sviluppare nel confronto democratico rapporti rispettosi e solidali tra i soci e favorire la diffusione di un modello di vita sobrio e sostenibile, promuovendo anche momenti aggregativi.

La Cooperativa vuole diffondere e rafforzare il movimento cooperativo, e i principi di mutualità e solidarietà Cooperativa, promovendo e favorendo collaborazioni con le diverse associazioni impegnate nel sociale e favorendo il dialogo con i rappresentanti di comunità d'immigrati. Perciò stesso la Cooperativa, su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, può aderire alle Associazioni Nazionali di rappresentanza di cui al D.Lgs 220/02, e/o ad altri organismi economici, associativi o sindacali.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche attraverso terzi non soci nel rispetto della normativa di legge.

Nello svolgimento dei rapporti mutualistici, la società è obbligata al principio della parità di trattamento, ed è demandata all'organo amministrativo la facoltà di stabilire con i soci rapporti a condizioni diverse, secondo la loro diversa condizione, le esigenze della cooperativa e quelle di tutti gli altri soci, fatto salvo il divieto di discriminazione nei confronti dei soci.

#### **Art. 4 (Clausole mutualistiche)**

La Cooperativa è retta secondo i principi della mutualità ai sensi di legge.

Al fine della qualificazione di Cooperativa a mutualità prevalente, ai sensi dell'art. 2514 pertanto la Cooperativa:

- a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;
- d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

#### **Art. 5 (Oggetto sociale)**

La Cooperativa, per il perseguimento degli scopi sociali, riguardo all'attività mutualistica di cui agli articoli 3 e 4, nel rispetto del principio della parità di trattamento svolge le seguenti attività:

- attività e servizi educativi e formativi a favore di soci e terzi, anche a favore di destinatari in situazione di disagio o fragilità sociale, economica, culturale;
- attività educativa e didattica in scuole, istituti pubblici e privati, in ogni altra realtà o contesto, avente per oggetto le tematiche del commercio equo, dell'economia soste-

nibile, dell'equilibrio sociale ed economico delle scelte dei consumatori;

- partecipazione alla progettazione o realizzazione di attività educative assieme alle organizzazioni ed enti affini, a favore di soci e comunità locale;

- Attività Culturali di interesse sociale con finalità educativa, con particolare riferimento a: lo svolgimento di una capillare opera di formazione, informazione, controinformazione dell'opinione pubblica italiana e di ricerca a tutti i livelli sulla realtà e problematiche del commercio internazionale e dei rapporti politico-economici tra il Nord ed il Sud del mondo sulle situazioni storico-umane dei produttori e dei paesi d'origine delle merci importate, sulle caratteristiche merceologiche e culturali dei prodotti commercializzati, sui principi del Commercio Equo e Solidale avviato nel nostro Paese e sui problemi dei Paesi impoveriti, sui problemi della pace, della tutela dell'ambiente, dei diritti dell'uomo e dei popoli e della non violenza; la diffusione della solidarietà con le popolazioni dei paesi del Sud del mondo attraverso ogni tipo di strumento informativo e/o culturale (mostre, conferenze, periodici, programmi televisivi, rassegne cinematografiche, audiovisivi, articoli su quotidiani, turismo responsabile, ecc.), l'offerta ai soci della Cooperativa e a terzi d'ogni tipo di servizio utili a svolgere autonomamente e/o congiuntamente con la Cooperativa, attività analoghe o affini a quelle svolte dalla Cooperativa stessa, purché comunque rispettose dei principi solidaristici del Commercio Equo e Solidale; la promozione sull'intero territorio nazionale di Cooperative e/o Associazioni o realtà sociali che abbiano come scopi sociali la diffusione del Commercio Equo e Solidale e di una cultura della mondialità e della solidarietà;

- attività formativa a carattere sociale: ogni attività orientata a diffondere le più complete e paritetiche conoscenze nei settori: commercio equo e solidale con produttori di paesi e regioni economicamente o socialmente svantaggiati; finanza etica; turismo responsabile e sostenibile; attività a sostegno e rinforzo di servizi e soggetti finalizzati al recupero di situazioni di disagio, fragilità, emarginazione; equilibrato rapporto tra essere umano e ambiente;

- tutte le attività, anche commerciali o di servizi, che consentano a soci e consumatori un rapporto il più possibile diretto con gruppi associati di produttori svantaggiati in aree marginali del mondo, per garantire ai produttori condizioni economiche eque nel rispetto dei principi del Commercio Equo e Solidale, e ai consumatori e soci di fruire dei suddetti prodotti.

In particolare, per il conseguimento degli scopi sociali, la cooperativa potrà:

- gestire Botteghe del Mondo - e strutture di diffusione e vendita affini - con le finalità sopra descritte, e più in particolare:

- svolgere attività di importazione, vendita e commercializzazione all'ingrosso e al dettaglio di beni e prodotti acquistati o importati direttamente o tramite terzi, e provvedere alla loro distribuzione, più in particolare di prodotti alimentari, tessili, artigianali, editoriali e audiovisivi e di qualsiasi altro prodotto culturale e/o artistico provenienti prevalentemente dal Commercio Equo e Solidale e da gruppi di produttori del sud del mondo e da progetti di economia solidale, acquistati sia direttamente che attraverso canali che garantiscano in ogni caso il rispetto delle condizioni minime stabilite da organismi nazionali e internazionali di coordinamento del Commercio Equo e Solidale;

- gestire la commercializzazione all'ingrosso e al minuto di libri, riviste, giornali poster, audiovisivi e di qualsiasi altro prodotto educativo culturale e/o artistico che tratti temi attinenti all'educazione, allo sviluppo, alla mondialità, al consumo critico, alla pace, all'ecologia e al risparmio etico;

- svolgere attività di informazione, promozione, organizzazione di seminari e corsi di formazione professionale, sociale, didattica e culturale nell'ambito di attività della co-

operativa, anche a supporto e promozione di attività agricole sostenibili e attività socialmente rilevanti;

- promuovere e gestire centri di aggregazione sociale, educativa, culturale e ricreativa, anche eventualmente con annessi pubblici esercizi con somministrazione alimenti e bevande, sale ritrovo e di ricreazione che accrescano il benessere e il grado di integrazione sociale dei soci, delle loro famiglie e della collettività in genere;

- promuovere campagne di sensibilizzazione sui temi dello sviluppo, della cooperazione, del commercio equo e di promozione all'acquisto dei prodotti in oggetto, anche attraverso organizzazione di manifestazioni, spettacoli, mostre, viaggi verso luoghi di interesse storico, sociale, ambientale, politico, economico;

- acquistare o gestire immobili atti ad ospitare tutte le attività e iniziative previste tra gli scopi e l'oggetto sociale;

- promuovere e gestire corsi di formazione professionale, sociale, culturale, per incrementare le conoscenze di soci, operatori e terzi nelle materie oggetto della cooperativa;

- promuovere il turismo responsabile, organizzando e gestendo escursioni, viaggi in Italia o all'estero verso luoghi di interesse archeologico, paesaggistico, naturalistico, storico, politico, economico o sociale.

- perseguire la promozione e/o lo sviluppo di uno spirito di previdenza e di risparmio dei soci per la raccolta dei prestiti dei soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale secondo i criteri e i limiti fissati dalla legge. Le relative modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato con decisione dei soci;

- partecipare a tutte quelle iniziative idonee a diffondere e a rafforzare, con l'esempio, nei rapporti tra soci e in quelli tra soci e altri cittadini, i principi del mutuo aiuto e i legami di solidarietà; la ricezione di liberalità che provenissero alla Cooperativa per essere impiegate al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

La Cooperativa, nell'ambito dell'attività di cui ai punti che precedono potrà collaborare e ricercare forme di integrazione e/o coordinamento con altre associazioni, gruppi, istituzioni sia pubbliche che private e di qualsiasi nazionalità, purché queste perseguano finalità o che comunque siano in sintonia con lo spirito della Cooperativa; potrà inoltre aderire ad organizzazioni di categoria, ad organismi economici per il raggiungimento degli scopi della Cooperativa e per coordinare le attività previdenziali, assistenziali, ricreative e mutualistiche.

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e mutualistici o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti e/o strumentali ai medesimi, compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali. Essa, nel perseguimento delle finalità sociali e mutualistiche, può altresì assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese ed organismi collettivi di qualsiasi natura, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale.

I soci potranno effettuare su richiesta dell'organo amministrativo finanziamenti con diritto di restituzione della somma versata; salva diversa deliberazione i prestiti si presumono infruttiferi.

La Cooperativa per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e la realizzazione dell'oggetto sociale si propone inoltre di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico,

per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale.

La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del Codice Civile.

La cooperativa si propone il finanziamento e lo sviluppo della cooperazione sociale e potrà assumere partecipazioni ai sensi dell'art. 11, Legge 8 novembre 1991, n.381.

Lo scopo sociale potrà essere anche conseguito attraverso l'acquisizione totale o parziale della proprietà, possesso e detenzione di aziende o società, sia direttamente che indirettamente, anche tramite acquisto o affitto d'azienda o di ramo d'azienda, purché compatibile e strumentale agli scopi mutualistici.

L'organo amministrativo è autorizzato a compiere le operazioni di cui all'art. 2529 c.c., alle condizioni e nei limiti ivi previsti.

La cooperativa intende inoltre realizzare i propri scopi anche attraverso attività di progettazione, partecipazione e gestione di progetti di cooperazione internazionale allo sviluppo anche in collaborazione con i soggetti di cui al Capo VI della Legge 11 agosto 2014 n. 125.

### **TITOLO III SOCI**

#### **Art. 6 (Numero e requisiti dei soci)**

Il numero dei soci è illimitato, ma non può essere inferiore al minimo stabilito per legge.

Possono essere soci persone fisiche dotate di capacità di agire, che condividono gli scopi sociali e che cooperano alla realizzazione dell'oggetto sociale, e persone giuridiche, associazioni, enti pubblici o privati che operano in settori affini o di interesse della Cooperativa, i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della Cooperativa.

In particolare possono essere soci:

- soci lavoratori coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale; il socio lavoratore, contestualmente all'adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, stabilisce un ulteriore rapporto di lavoro, in base ad apposito contratto stipulato tra le parti e disciplinato dall'apposito regolamento interno, di cui all'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142;

- soci consumatori, utenti o fruitori: coloro che fruiscono, direttamente o indirettamente, dei servizi sociali, educativi, formativi e informativi e acquistano i beni offerti dalla cooperativa;

- soci volontari, secondo le modalità e i limiti previsti dall'art. 2 della legge 8 novembre 1991 n. 381, intenzionati a prestare attività alla cooperativa in modo spontaneo e gratuito, condividendo lo scopo e le finalità della cooperativa.

Possono essere ammessi come soci elementi tecnici ed amministrativi nel numero necessario al buon funzionamento dell'impresa sociale.

Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa. A tal fine, il Consiglio di Amministrazione dovrà valutare i settori ed i mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali.

E' fatto divieto ai soci lavoratori di prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della Cooperativa, o che di fatto operano in settori o con modalità da poter fare concorrenza o comunque recare danno economico alla Cooperativa. A tal fine l'organo amministrativo valuterà la situazione di concreto danno o pericolo per la cooperativa.

Possono essere ammessi alla Cooperativa soci, denominati soci sovventori, che investono capitali nell'impresa nel rispetto della normativa di legge, ai quali si applica la disciplina di cui al successivo TITOLO IV.

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, titolare di un ulteriore rapporto di lavoro, la prestazione lavorativa del socio stesso e il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito Regolamento Interno, redatto dall'organo amministrativo, ed approvato dall'assemblea dei soci, ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142. In particolare, per i soci titolari di ulteriore rapporto di lavoro subordinato, il Regolamento richiama i contratti collettivi applicabili, nonché il riferimento ai minimi della contrattazione collettiva nazionale, tenendo altresì conto della quantità e qualità del lavoro prestato. Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello di lavoro subordinato, il trattamento complessivo dei soci sarà proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e, comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, non inferiore ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe. Il Regolamento Interno può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure per farvi fronte, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223.

#### **Art. 7 (Domanda di ammissione)**

Chi intende essere ammesso come socio deve presentare al Consiglio d'Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data, luogo di nascita e dati fiscali;
- b) la categoria di socio cui intende essere iscritto, ed in particolare:
  - se socio lavoratore: l'indicazione delle specifiche competenze possedute;
  - se socio volontario: la specificazione della spontaneità e gratuità del rapporto associativo;
- c) l'indicazione del possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 6;
- d) l'ammontare del capitale sociale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà, comunque, essere né inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge o dall'assemblea dei soci;
- e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto ed i regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legittimamente adottate dagli organi sociali;
- f) la dichiarazione di non svolgere attività in concorrenza o contrasto con la cooperativa;
- g) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta nel presente statuto;
- h) l'impegno a comunicare tempestivamente alla Cooperativa ogni variazione di indirizzo;
- i) ogni altra eventuale documentazione richiesta dall'organo amministrativo.

Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti c), d) e), f), g), h), i) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì contenere:

I. la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale e i dati fiscali;

II. l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;

III. la qualifica della persona che sottoscrive la domanda.

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell'interessato.

L'organo amministrativo accerta la sussistenza dei requisiti e delle condizioni per l'ammissione di cui al presente Statuto e l'inesistenza di cause di incompatibilità, de-

libera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.

L'ammissione ha effetto dall'accoglimento della domanda da parte del Consiglio di amministrazione.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro soci in base alla categoria di appartenenza.

Il Consiglio d'Amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda d'ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Il socio che cessa di avere i requisiti per rientrare in una delle categorie indicate al precedente art. 7 può chiedere al Consiglio di Amministrazione il passaggio ad altra categoria sociale di cui abbia i requisiti; l'organo amministrativo delibera entro 60 giorni e comunica la relativa delibera all'interessato.

Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione determini il superamento dei limiti previsti dall'articolo 2519, comma 2, del codice civile e, conseguentemente, l'obbligo per la cooperativa di applicare le disposizioni in materia di società per azioni, gli amministratori devono convocare l'assemblea per la modificazione dello statuto. In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci dopo che l'assemblea straordinaria abbia proceduto alla modificazione dello statuto.

Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

#### **Art. 8 (Obblighi e diritti dei soci)**

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali, nonché al versamento:

- del capitale sottoscritto, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio d'Amministrazione;
- dell'eventuale tassa di ammissione, stabilita dall'organo amministrativo;
- dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea in sede d'approvazione del bilancio su proposta degli amministratori.

Inoltre i soci sono tenuti:

- allo svolgimento di attività di collaborazione inerenti alle attività della Cooperativa, acquistando i prodotti e/o i servizi da questa forniti, divulgando e promuovendo la sua attività;
- se soci lavoratori: a mettere a disposizione le proprie capacità professionali e il proprio lavoro in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa;
- a comunicare tempestivamente alla Cooperativa ogni variazione d'indirizzo.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci; la variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione, da effettuarsi con mezzo che assicuri la prova del ricevimento alla Cooperativa.

**DIRITTI**



I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Il socio che intende procedere alla consultazione dei libri sociali deve farne richiesta scritta all'organo amministrativo, il quale determinerà la data d'inizio della consultazione entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, comunicandola tempestivamente al richiedente. La richiesta può essere effettuata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero tramite fax ovvero altro mezzo che garantisca la prova del ricevimento. La consultazione può svolgersi durante l'orario di lavoro della società, con modalità e durata tali da non arrecare pregiudizio all'ordinario svolgimento dell'attività. Tali diritti non spettano ai soci che non siano in regola con i versamenti dovuti a qualunque titolo alla società.

#### **Art. 9 (Scioglimento del rapporto societario)**

La qualità di socio si perde per:

- recesso, esclusione o per causa di morte del socio, se il socio è persona fisica;
- recesso, esclusione, fallimento, scioglimento, estinzione o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

#### **Art. 10 (Recesso del socio)**

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non sia più in grado di partecipare all'attività volta al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) il cui rapporto di lavoro – subordinato, autonomo o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo, se socio lavoratore.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero altro mezzo che assicuri la prova del ricevimento, alla Cooperativa. Spetta al Consiglio d'Amministrazione esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il quale entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al presente statuto.

Ferme restando le norme relative ai rapporti di lavoro dei soci lavoratori, il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa all'interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero altro mezzo che assicuri la prova del ricevimento.

Il recesso del socio lavoratore determina la risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro stipulato con la cooperativa ai sensi dell'art. 1 comma 3 legge 142/2001 e la cessazione di tutti i rapporti mutualistici, nel rispetto delle norme di legge e contrattuali che regolano i rapporti mutualistici stessi, salvo diversa deliberazione dell'organo amministrativo specificamente motivata.

Le azioni nominative eventualmente emesse nei confronti dei portatori di strumenti finanziari potranno indicare un termine decorso il quale il titolare della azione avrà diritto a recedere dalla società.

L'organo amministrativo provvederà ad annotare nel Libro soci la variazione intervenuta nella base sociale.

#### **Art. 11 (Esclusione del socio)**

L'esclusione del socio, oltre che nei casi previsti dalla legge, può aver luogo, previa delibera dell'organo amministrativo:

- 1) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;
- 2) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla Cooperativa;
- 3) In caso di inottemperanza alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione del rapporto;
- 4) Nei confronti del socio che, senza giustificato motivo e previo formale richiamo da parte degli amministratori ad adempiere, si renda moroso nel versamento della partecipazione sociale sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;
- 5) Nei confronti del socio che venga a trovarsi in una situazione di incompatibilità prevista dallo Statuto, senza la prevista autorizzazione dell'organo amministrativo, o che comunque svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza alla cooperativa;
- 6) Nei confronti del socio che arrechi, in qualunque modo, gravi danni alla cooperativa o assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell'oggetto sociale;
- 7) Nei confronti del socio che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati che importino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, nonché per reati che, per le modalità di esecuzione e la gravità, non consentano la prosecuzione del rapporto;
- 8) Nei confronti del socio lavoratore:
  - che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo ovvero per ogni altro inadempimento collegato alle obbligazioni contrattuali;
  - che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole e grave inadempimento degli obblighi sociali;
  - il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;
  - che - a seguito di perdita di appalto da parte della cooperativa ovvero altre fattispecie - sia stato assunto presso diverso datore di lavoro, ovvero che non abbia superato il periodo di prova previsto dal rapporto lavorativo;
  - che abbia presentato le proprie dimissioni lavorative o comunque espresso la volontà di concludere il proprio rapporto mutualistico lavorativo;

L'organo amministrativo potrà adottare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio lavoratore che - avendo concluso il proprio rapporto lavorativo - si trovi in condizione di reiterata inattività lavorativa, non sia più interessato ad instaurare un rapporto di lavoro o mutualistico con la cooperativa o non sia più in grado di concorrere alle finalità mutualistiche e societarie per cui è stata costituita la cooperativa, ovvero la cooperativa sia impossibilitata a offrirgli ulteriori occasioni di lavoro.

L'esclusione deve essere deliberata dagli amministratori e comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

L'esclusione determina anche la cessazione dei rapporti mutualistici pendenti. L'esclusione del socio lavoratore determina automaticamente la risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro stipulato con la cooperativa ai sensi dell'art. 1 comma 3 legge 142/2001 e la cessazione di tutti i rapporti mutualistici.

L'esclusione diventa operante dalla comunicazione al socio della delibera, cui seguirà relativa annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può attivare le procedure arbitrali di cui al presente statuto nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

#### **Art. 12 (Morte del socio)**

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso del capitale versato loro spettante, nella misura e con le modalità di cui al successivo articolo.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà o altra idonea documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi dalla data del decesso del cuius, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Cooperativa.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347 2° e 3° comma del codice civile nei confronti di ciascuno dei successori.

#### **Art. 13 (Rimborso)**

I soci receduti ed esclusi nonché gli eredi o i legatari del socio deceduto hanno il diritto al rimborso del capitale versato.

Il rimborso del capitale avviene sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati lo scioglimento del rapporto sociale del socio.

La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e detratte le somme ancora dovute dal socio, comprende il valore nominale del capitale versato, eventualmente rivalutato come ristorno, e comprende il rimborso del soprapprezzo, ove versato.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio dell'esercizio in cui è avvenuto lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione o rimborso della frazione di capitale assegnata al socio come ristorno può essergli restituita in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di 10 anni.

In conseguenza dello scioglimento del rapporto sociale, il credito del socio cooperatore relativo al rimborso della partecipazione, come disciplinato dalla legge e dal presente statuto, si compensa con i debiti del medesimo socio nei confronti della società sorti in dipendenza del rapporto sociale o del rapporto mutualistico.

#### **Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)**

Il diritto ad ottenere il rimborso del capitale versato, in caso di recesso o morte del socio, si prescrive nei termini fissati dalla legge.

La Cooperativa può in ogni caso compensare il debito derivante dal rimborso delle azioni, dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, con il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 c.c..

Il socio che cessa di far parte della Cooperativa risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto effetto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Cooperativa gli eredi del socio defunto.

In caso di mancata richiesta delle somme spettanti da parte dei Soci receduti e/o eredi, tali somme saranno devolute a Riserva Ordinaria al massimo dopo l'approvazione del secondo bilancio seguente l'evento.

### **TITOLO IV SOCI SOVVENTORI**

#### **Art. 15 (Soci sovventori)**

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente Statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992 n. 59. Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, ai soci sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento. I soci sovventori possono essere sia persone fisiche che persone giuridiche.

Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di azioni eventualmente indicato nella delibera di emissione o regolamento.

I conferimenti dei soci sovventori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa. Essi possono avere ad oggetto denaro e sono rappresentati da azioni del valore di € 100,00 ciascuna. I versamenti sulle azioni sottoscritte potranno essere effettuati quanto al venticinque per cento all'atto della sottoscrizione e la parte restante nei termini da stabilirsi dal Consiglio di amministrazione, ovvero altra modalità concordate tra le parti in sede di emissione.

Salvo contraria disposizione adottata dall'Assemblea in sede di emissione, le azioni dei soci sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di amministrazione. Il socio sovventore che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di amministrazione il proposto acquirente ed il Consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio provvederà ad indicarne altro gradito. Decorso il predetto termine, il socio sarà libero di vendere al proposto acquirente.

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea con la quale devono essere stabiliti l'importo complessivo dell'emissione e le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, ovvero l'esclusione o limitazione dello stesso, in conformità con quanto previsto dall'art. 2524 cod. civ. e in considerazione dei limiti disposti per i soci ordinari dalle lettere b) e c) dell'art. 2514, che dovrà essere specificata su proposta motivata degli amministratori. Il diritto di opzione non spetta ai soci cooperatori qualora le azioni siano riservate alla sottoscrizione degli investitori istituzionali destinati alle società cooperative di cui all'art. 111-octies delle disposizioni di attuazione del cod. civ. La cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2356 c.c..

A ciascun socio sovventore sono attribuiti i seguenti voti, in proporzione alle azioni possedute:

- fino a 100 azioni: n. 1 voto
- da 101 a 250 azioni: n. 2 voti
- da 251 a 500 azioni: n. 3 voti
- da 501 a 750 azioni: n. 4 voti
- oltre 750 azioni: n. 5 voti.

L'esercizio del diritto di voto è regolato dall'art. 2370 c.c. Ai soci ordinari non possono essere attribuiti voti in relazione alle azioni di socio sovventore eventualmente possedute.

I voti complessivamente attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.

I soci sovventori partecipano alle assemblee generali dei soci mediante votazioni se-

parate.

Ricorrendo le condizioni stabilite dall'art. 2376 c.c. i soci sovventori sono costituiti in assemblea speciale. L'Assemblea speciale è convocata dal Consiglio di amministrazione della Cooperativa o dal rappresentante comune della categoria, quando questi lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei sovventori. Le modalità di funzionamento delle assemblee speciali sono determinate in base a quanto previsto dagli artt. 2363 e seguenti, cod. civ., in quanto compatibili con le disposizioni di cui agli artt. 21 ss. del presente Statuto.

Ai soci sovventori, in considerazione dell'interesse che essi hanno nell'attività sociale, è riservata la facoltà di nominare almeno un amministratore e, laddove nominato il collegio sindacale, un sindaco effettivo e supplente nonché di un liquidatore in caso di scioglimento della Cooperativa. Tale nomina sarà deliberata a maggioranza dei voti spettanti ai soli soci sovventori. La maggioranza di capitale dei sovventori può richiedere che la Cooperativa nomini un revisore legale dei conti designato dagli stessi sovventori, ovvero che sia costituito il Collegio sindacale, qualora tale organo non sia presente.

Ai soci sovventori può spettare una remunerazione per ciascun esercizio complessivamente non inferiore al tasso di inflazione previsto dall'art. 7 della legge 59/1992, incrementato di 2,0 punti percentuali, ma comunque in misura non superiore a due punti percentuali rispetto alla remunerazione delle quote dei soci cooperatori stabilita dall'Assemblea dei soci. Nel caso in cui l'Assemblea decida di remunerare le quote dei soci cooperatori in misura superiore a quella precedentemente indicata, tale remunerazione spetterà anche alle azioni dei soci sovventori senza ulteriori maggiorazioni.

La remunerazione delle quote sottoscritte dai soci cooperatori, in qualità di soci sovventori, non può essere superiore a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi dalla lettera a) dell'art. 2514 cod. civ.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei soci sovventori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle quote dei soci cooperatori. In caso di scioglimento della Cooperativa, le azioni di socio sovventore hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto a quelle dei soci cooperatori, per il loro intero valore.

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2473 cod. civ., ai soci sovventori il diritto di recesso spetta quando sia decorso il periodo minimo di tre anni a decorrere dalla data di iscrizione nel libro soci.

## **TITOLO V**

### **PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE**

#### **Art. 16 (Elementi costitutivi)**

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato
  - dalle quote dei soci ordinari del valore nominale minimo di € 25,00 (venticinque);
  - dalle eventuali azioni dei soci sovventori di cui al precedente Titolo IV;
- b) dalla riserva legale;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci;
- d) dalla riserva straordinaria;
- e) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o prevista per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.

Le riserve, fatta eccezione per il fondo di cui alla lett. c), sono indivisibili e non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento

della società.

#### **Art. 17 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)**

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la cooperativa senza l'autorizzazione degli amministratori.

Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata A R. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve inserire nel Libro dei Soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato.

Contro il diniego il socio può proporre opposizione ai sensi del presente statuto entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

#### **Art. 18 (Bilancio di esercizio)**

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio, secondo le disposizioni di legge, ed eventualmente il bilancio sociale secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione nei termini ordinari di legge, ovvero nel più ampio termine previsto dalla legge stessa qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Cooperativa.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla eventuale distribuzione di ristorni e sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale in misura non inferiore ai minimi di legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura prevista dalla legge;
- c) ad eventuali ristorni;
- d) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dalla legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici;
- e) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.
- f) ad eventuale remunerazione del capitale dei soci sovventori nel rispetto dei requisiti mutualistici;
- g) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di riserva costituiti dall'assemblea o per legge.

L'assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, fermi in ogni caso i limiti prescritti dalla vigente normativa per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali.

#### **Art. 19 (Ristorni)**

L'Organo amministrativo, che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

Per ristorno si intende quella somma attribuita dalla cooperativa ai propri soci consumatori fruitori o utenti a titolo di restituzione di una parte del prezzo dei beni e dei servizi acquistati, ovvero a titolo di riconoscimento di un maggior valore alla prestazione mutualistica resa dal socio lavoratore nell'esercizio di riferimento. La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità de-

gli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso, intesi come acquisto/fruizione di beni o servizi o come prestazione lavorativa effettuata, secondo quanto previsto con apposito regolamento, anche eventualmente attraverso una ponderazione delle diverse gestioni mutualistiche.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- a) in forma liquida mediante integrazione della retribuzione;
- b) mediante aumento proporzionale delle rispettive quote di capitale sociale;
- c) mediante ogni altra forma consentita dalla legge e prevista dall'Assemblea.

## **TITOLO VI ORGANI SOCIALI**

### **Art. 20 (Organi)**

Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di amministrazione, con il relativo Presidente;
- c) il Collegio dei sindaci, se nominato;

### **Art. 21 (Assemblee)**

L'assemblea è convocata dagli amministratori mediante avviso contenente l'indicazione dell'elenco delle materie da trattare, del luogo dell'adunanza e della data e ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

L'assemblea viene convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, spedito con lettera raccomandata – anche a mano, pec ovvero con qualsiasi altro mezzo che assicuri la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci almeno 8 giorni prima dell'adunanza (nel caso di convocazione a mezzo posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che sia stato espressamente comunicato dal socio e che risulti espressamente dal libro soci, fermo restando che quelli tra i soci che non intendono indicare un indirizzo di posta elettronica o revocano l'indicazione effettuata in precedenza, hanno diritto di ricevere la convocazione a mezzo raccomandata A.R. o con consegna a mano)

In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e Sindaci se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. In questo caso se gli Amministratori o i Sindaci se nominati, non partecipano personalmente all'Assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da produrre al Presidente dell'Assemblea e da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

L'assemblea può essere convocata anche in luogo diverso da quello della sede sociale, purché nel territorio italiano.

L'assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno secondo quanto previsto per l'approvazione del bilancio di esercizio.

Nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e parità di trattamento dei soci, è possibile tenere le riunioni dell'Assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che, se richiesto dalla normativa vigente, siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

- b) che sia consentito al presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, accertare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- e) che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente o il soggetto verbalizzante.

#### **Art. 22 (Funzioni dell'assemblea)**

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili;
- l'approvazione del bilancio sociale ove richiesto dalla legge o su scelta dell'assemblea, secondo le relative modalità previste dalla normativa vigente;
- la nomina degli amministratori;
- la nomina dell'organo di controllo e dell'eventuale incaricato della revisione legale dei conti;
- le modificazioni dello statuto;
- la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;
- la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- l'approvazione di regolamenti interni;
- la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
- la decisione in merito alla domanda di ammissione proposta dall'aspirante socio non accolta dall'organo amministrativo;
- l'emissione di strumenti finanziari.

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'articolo 2479-bis c.c.

#### **Art. 23 (Costituzione e quorum deliberativi)**

In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti esprimibili dai soci presenti o rappresentati, ad eccezione che sulle modificazioni dell'atto costitutivo; sulla decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci per le quali è necessario il voto favorevole di almeno 2/3 dei voti esprimibili dai soci presenti o rappresentati.

Restano salve eventuali specifiche maggioranze richieste dalla legge.

#### **Art. 24 (Votazioni)**

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

È ammesso il voto segreto, previa delibera in tal senso dell'assemblea, per le deliberazioni aventi ad oggetto la nomina, revoca e sostituzione delle cariche sociali. I soci



che lo richiedessero hanno diritto di far risultare dal verbale, in modo palese, l'esito della loro votazione o la loro astensione dal voto.

#### **Art. 25 (Voto)**

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti della quota sottoscritta. Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione. Per gli eventuali soci sovventori si applica il precedente Titolo IV.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea hanno facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto di voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia amministratore, sindaco o dipendente come disposto nell'articolo 2372 del codice civile.

Ciascun socio non può rappresentare più di 2 soci.

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate tra gli atti sociali.

#### **Art. 26 (Presidenza dell'assemblea)**

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Il presidente provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

In caso di votazioni, lo stesso presidente sceglierà tra i presenti da tre a cinque scrutatori.

Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni. Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto senza indugio nel Libro delle decisioni dei soci.

#### **Art 27 (Assemblee separate)**

Le deliberazioni dell'assemblea generale dei soci, sia ordinaria che straordinaria, devono essere precedute da assemblee separate ove si verificassero i presupposti di legge ovvero ove lo ritenga opportuno l'organo amministrativo per facilitare la partecipazione dei soci ai processi decisionali della cooperativa. In tal caso l'Assemblea ordinaria è costituita dall'assemblea generale dei delegati designati dalle assemblee separate.

Allo scopo di facilitare la partecipazione dei soci alle assemblee, i soci sono raggruppati in sezioni distinte, ciascuna delle quali corrisponde ad una delle gestioni mutualistiche o territoriali richieste dalla legge.

I soci iscritti nelle singole sezioni hanno diritto di partecipare con diritto di voto all'assemblea separata di appartenenza, ma non alle altre assemblee separate; ed hanno altresì diritto di partecipare, senza diritto di voto, ma con diritto di intervento, all'assemblea generale.

Le singole assemblee separate possono essere convocate sia presso la sede sociale sia altrove, purché nel territorio della Repubblica Italiana.

Ciascuna assemblea separata è convocata con il medesimo avviso che convoca l'assemblea generale, contenente il medesimo ordine del giorno. L'ordine del giorno dell'assemblea separata comprende, inoltre, l'elezione dei delegati all'assemblea generale.

Destinatari della convocazione di ciascuna assemblea separata, oltre agli amministratori, ed ai sindaci se nominati, ed all'eventuale rappresentante comune dei pos-

essori di strumenti finanziari non partecipativi, sono i soci interessati alla singola gestione mutualistica.

Per la convocazione, costituzione ed il funzionamento delle assemblee separate si applicano le disposizioni di legge e del presente statuto che disciplinano l'assemblea ordinaria dei soci; con la precisazione che l'assemblea separata si considera comunque validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

L'assemblea separata è presieduta da persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti, che designano anche il segretario.

I soci possono farsi rappresentare nelle assemblee separate; si applicano le disposizioni della legge e del presente statuto che disciplinano la rappresentanza nell'assemblea generale; in particolare, ogni socio non potrà rappresentare più di 2 soci.

Ciascuna assemblea separata elegge i delegati che dovranno partecipare all'assemblea generale, in rappresentanza dei soci intervenuti alla stessa assemblea separata, in modo che sia comunque garantita in assemblea generale la proporzionale rappresentanza delle minoranze, secondo quanto previsto da regolamento in materia. I delegati sono nominati per una sola assemblea generale, devono essere soci aventi diritto al voto e non possono essere amministratori né sindaci della cooperativa. Possono essere nominati anche delegati supplenti, che sostituiscano quelli effettivi in caso di impedimento di questi ultimi alla partecipazione all'assemblea generale.

L'assemblea generale delibera con il voto dei soci delegati dalle singole assemblee separate; ogni delegato esprime nella suddetta assemblea un numero di voti corrispondente a quello dei soci che nell'assemblea separata lo hanno designato.

Le deliberazioni dell'assemblea generale dei delegati sono approvate con le stesse maggioranze previste dal presente statuto per l'assemblea ordinaria dei soci.

Le assemblee separate deliberano, oltre che sull'elezione dei delegati, anche sul merito della deliberazione che verrà adottata dall'assemblea generale; i delegati, sia di maggioranza che di minoranza, sono conseguentemente vincolati ad esprimere il voto in assemblea generale secondo quanto deliberato dai soci che li hanno rispettivamente eletti.

#### **Art. 28 (Consiglio di amministrazione)**

La società è amministrata da un Consiglio di amministrazione che opera con metodo collegiale, composto da un numero di consiglieri variabile da tre a quindici, eletti dall'assemblea dei soci, che ne determina di volta in volta il numero. Durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili a norma di legge, sono in possesso dei requisiti di legge.

Possono essere nominati amministratori anche i non soci, ma la maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente.

Nel caso vi siano soci sovventori si applicano le limitazioni previste dalla legge e nel regolamento o delibera di emissione delle azioni.

#### **Art. 29 (Compiti degli amministratori)**

Gli amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, e può quindi compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale esclusi solo quelli riservati all'assemblea dalla legge.

Esso ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.

In ogni caso spetta al consiglio di amministrazione:

- a) deliberare sull'ammissione e sull'esclusione dei soci;
- b) stabilire i modi e i tempi per il versamento del capitale sociale sottoscritto;
- c) convocare le assemblee ed eseguirne le delibere;
- d) predisporre i regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- e) compilare il bilancio d'esercizio, secondo le indicazioni previste dalla legge, relazionando sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, sulla sussistenza della prevalenza mutualistica, sulle determinazioni assunte in merito all'ammissione, esclusione o recesso dei soci;
- f) redigere il bilancio sociale;
- g) deliberare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale; fra gli atti vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari ed immobiliari con le più ampie facoltà al riguardo ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali, deliberare su tutte le materie di cui all'oggetto sociale;
- h) assumere, e licenziare il personale socio e non socio, fissando le mansioni, la retribuzione e l'inquadramento;
- i) conferire procure speciali o per categorie di atti, nominare eventuali direttori fissandone le mansioni, le responsabilità e le retribuzioni; conferire deleghe al personale dirigente definendone l'ampiezza ed i poteri connessi, i compiti e le responsabilità che ne conseguono, ferma la facoltà attribuita al presidente del consiglio di amministrazione;
- j) autorizzare e compiere ogni e qualsiasi operazione presso istituti di credito di diritto pubblico o privato, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti, e compiere qualsiasi operazione bancaria, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avvallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere; consentire iscrizioni, surroghe, postergazioni, cancellazioni di ipoteche e trascrizioni anche senza la estinzione dei crediti garantiti o intimati, costituire pegni e cauzioni, consentire qualsiasi genere di annotamento presso pubblici registri;
- k) concorrere a gare d'appalto per lavori, opere e servizi inerenti alla attività sociale;
- l) stabilire la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche, sentito il parere del Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 2389 del c.c.;
- m) deliberare di costituire e partecipare, sotto qualsiasi forma, in consorzi o in società di qualsiasi tipo ed oggetto, designando gli amministratori o i soci che vi dovranno partecipare;
- n) constatare il diritto di recesso chiesto dai soci;
- o) compiere se consentito dalla legge operazioni di cui all'art. 2529 del c.c..

Al Consiglio di Amministrazione è riservata anche la competenza relativamente agli adeguamenti dello statuto alle disposizioni normative e al trasferimento della sede sociale nello stesso Comune.

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'articolo 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Almeno ogni 180 giorni gli Organi delegati devono riferire al Consiglio di Amministrazione e al Collegio sindacale, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue eventuali controllate. Si applica, in quanto compatibile, l'art. 2381 c.c..

### **Art. 30 (Convocazioni e deliberazioni)**

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail o qualsiasi altro mezzo informatico da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma o posta elettronica o altro mezzo idoneo allo scopo, in modo che gli amministratori e gli eventuali sindaci effettivi ne siano informati almeno 24 ore prima della riunione.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica e i Sindaci se nominati. Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti; a parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le votazioni sono palesi.

Le riunioni di consiglio sono presiedute dal Presidente, in sua assenza dal vice presidente, qualora sia stato nominato, o, in mancanza di quest'ultimo, dal consigliere designato dal consiglio stesso.

Le riunioni del Consiglio di amministrazione si potranno svolgere anche per video o tele conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti vi acconsenta e possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente.

Il voto non può, in nessun caso, essere dato per rappresentanza.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato, devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e dal segretario nominato di volta in volta anche tra estranei al consiglio.

Ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il consiglio di amministrazione.

Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione che non sono prese in conformità della legge e dello statuto possono essere impugnate entro novanta giorni dal collegio sindacale, dagli amministratori assenti o dissenzienti; possono altresì essere impugnate dai soci le deliberazioni lesive dei loro diritti.

Gli amministratori, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico, nonché le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

### **Art. 31 (Integrazione del Consiglio)**

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono

convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli amministratori, l'assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

In caso di mancanza dell'Organo di Controllo, gli amministratori sono tenuti a far ricorso alla decisione dei soci e rimangono in carica fino alla sua sostituzione.

#### **Art. 32 (Compensi agli amministratori)**

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio. Eventuali compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione sono stabiliti dall'Assemblea. In assenza di deliberazione la carica di intendente è gratuita.

Il compenso degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello statuto è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del Collegio sindacale se nominato.

#### **Art. 33 (Rappresentanza)**

Il Consiglio elegge tra i suoi membri il presidente se questi non è nominato dai soci in sede di nomina, e può eleggere un vicepresidente che sostituisca il presidente nei casi di assenza o impedimento.

La rappresentanza della società di fronte ai terzi e anche in giudizio, con facoltà di agire in qualsiasi sede e grado di giurisdizione spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione o in sua assenza al Vice Presidente, previa delibera del consiglio stesso; e agli amministratori delegati nei limiti della delega ricevuta.

Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze. Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Cooperativa davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Il Presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

In casi di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

Ove richiesto dalla normativa vigente, non possono assumere la presidenza i rappresentanti delle società costituite da un unico socio persona fisica, gli enti con scopo di lucro e le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ovvero altri soggetti previsti dalla legge.

### **TITOLO VII**

#### **COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI**

##### **Art. 34 (Collegio sindacale)**

Ove necessario ai sensi di legge, o comunque su delibera dell'assemblea, la cooperativa procede alla nomina dell'Organo di controllo, composto nei termini di legge.

Come organo di controllo può essere nominato anche un collegio sindacale, sempre secondo le modalità e i requisiti di legge.

I possessori di strumenti finanziari possono eleggere sino ad un terzo dei componenti l'organo di controllo, o altro limite massimo previsto dalla legge.

Salvo diversa deliberazione di legge o dell'assemblea, l'organo di controllo esercita anche la revisione legale dei conti, ai sensi di legge.

L'Organo di controllo dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica ed è rieleggibile.

L'Organo di controllo deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento, svolge inoltre le funzioni previste dalla legge.

L'organo di controllo relaziona, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Le riunioni dell'organo di controllo potranno essere tenute anche con il metodo della audio o videoconferenza a condizione che risulti garantita l'identificazione dei partecipanti e la possibilità degli stessi di intervenire attivamente nel dibattito e purché siano assicurati i diritti di partecipazione costituiti dalla scelta di un luogo di riunione, nel quale sarà presente almeno il presidente, dalla esatta identificazione delle persone legittimate a partecipare ai lavori, dalla possibilità di intervenire oralmente su tutti gli argomenti e di poter esaminare, ricevere e trasmettere documenti.

#### **Art. 35 (Controllo legale dei conti)**

Qualora obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, l'assemblea nominerà un revisore legale o una società di revisione legale in possesso dei requisiti di legge. Il revisore svolgerà l'attività di revisione legale e le altre funzioni attribuitegli secondo la normativa vigente.

### **TITOLO VIII CONTROVERSIE**

#### **Art. 36 (Clausola di conciliazione e arbitrale)**

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra i soci, tra soci e la società, nonché le azioni promosse da e nei confronti di amministratori, liquidatori e sindaci, se nominati, comunque relative al rapporto sociale, sarà deferita allo Sportello di Conciliazione della Camera di Commercio di Vicenza e risolta in conformità al Regolamento di Conciliazione da questa adottato.

In caso di esito negativo del tentativo di conciliazione la controversia sarà risolta dalla Camera arbitrale della Camera di Commercio di Vicenza mediante arbitrato rituale con lodo secondo diritto, da un arbitro per le controversie di valore inferiore ad Euro 100.000,00 (centomila), ovvero da tre arbitri per le altre controversie, comprese quelle di valore indeterminabile.

L'organo arbitrale sarà nominato dalla Camera arbitrale della Camera di Commercio di Vicenza.

La clausola di conciliazione e arbitrale di cui al presente articolo è estesa a tutte le categorie di soci e la sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci.

L'accettazione della nomina alla carica di amministratore, sindaco o liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di conciliazione e arbitrale di cui al presente articolo.

#### **Art. 37 (Esecuzione della decisione)**

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Cooperativa o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

### **TITOLO IX**

## **SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

### **Art. 38 (Scioglimento anticipato)**

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

### **Art. 39 (Devoluzione del patrimonio sociale)**

In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a) a rimborso dell'eventuale capitale sociale detenuto dai soci sovventori, per l'intero ammontare nominale, eventualmente rivalutato a sensi di legge;
- b) rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato, nonché dell'eventuale sovrapprezzo versato;
- c) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

## **TITOLO X**

### **DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI**

#### **Art. 40 (Regolamenti)**

Per meglio disciplinare il funzionamento interno e, soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Cooperativa ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste dalla legge.

#### **Art. 41 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)**

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

#### **Art. 42 (Rinvio)**

Alla cooperativa si applicano le leggi speciali in materia, in particolare le disposizioni di cui alla Legge 3 aprile 2001, n.142 di riforma della figura del socio lavoratore, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le disposizioni di cui alla Legge 8 novembre 1991, n.381, relativa alla disciplina delle cooperative sociali e successive modificazioni ed integrazioni nonché le disposizioni previste dal Libro V, Titolo VI del codice civile e, e per quanto non previsto e in quanto compatibili, le disposizioni sulle società a responsabilità limitata e sulle imprese sociali di cui al D.LGS 112/2017.

F.to POVOLO DANIELA PAOLA

F.to GIOVANNI RIZZI NOTAIO (L.S.)